

Roma, 27 aprile 2023

Prot. 105/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Congedo parentale in caso di parto plurimo. Chiarimenti***Care colleghe e cari colleghi,*

tutti i contratti collettivi nazionali dei comparti sottoscritti per il triennio 2019-2021 modificando le precedenti previsioni contrattuali, hanno previsto espressamente che “per ciascun figlio”, i primi trenta giorni di congedo parentale computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (cfr. art. 60 comma 3 del CCNL Sanità pubblica, art. 28 comma 3 del CCNL Funzioni centrali e art. 45 comma 3 del CCNL Funzioni locali).

Poiché nei previgenti contratti non si faceva espresso riferimento al riconoscimento del maggior beneficio contrattuale “per ciascun figlio”, l'Aran si era espressa al riguardo specificando che il trattamento economico di miglior favore previsto per i primi trenta giorni di congedo parentale manteneva la correlazione con l'evento unico del parto, per cui, anche in presenza di parti gemellari o plurimi, competeva una sola volta cumulativamente per entrambi i genitori.

A partire dall'entrata in vigore dei nuovi contratti il beneficio deve intendersi esteso a ciascuno dei figli. Pertanto l'Aran, modificando il precedente orientamento interpretativo, con il parere allegato chiarisce che **in caso di parto plurimo i primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti per intero competono per ciascun figlio e quindi, nella ipotesi di parto gemellare, i genitori possono fruire di 60 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti al 100%.**

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli*All: Parere Aran*

Con riferimento al novellato art. 45, comma 3, del CCNL 16.11.2022 si chiede conferma che la tutela di miglior favore riferita ai primi 30 giorni di congedo parentale (retribuiti per intero) fruiti dalle lavoratrici madri o in alternativa dai lavoratori padri, sia da intendersi, in caso di parto plurimo, riferita a ciascun figlio e quindi, ad esempio, in caso di parto gemellare, raddoppiata a 60 giorni da fruirsi sempre in via alternativa tra i genitori.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Istituto "Luigi Configliachi"
per i minorati della vista
c.a. Dott.ssa Caterina Malacarne
Settore Gestione Risorse Umane

PEC: configliachi@pec.it

Risposta a nota n. 662 del 13/03/2023 (prot. Entrata Aran n. 2344 del 13/03/2023)

Oggetto: Richiesta parere parto plurimo e primo mese al 100%. – art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022

In relazione al quesito in oggetto, come noto, la norma di cui all'art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022 ha precisato che: "3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2".

Si conferma, pertanto, che la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

Valentina
Lealini
14.04.2023
13:41:24
GMT+00:00

